

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 996 DEL 3 LUGLIO 2020

TEMPORANEO NUOVO INQUADRAMENTO DELL'ART BONUS FVG, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13/2019, ARTICOLO 7, COMMI DA 21 A 31 E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 196/2019.

1. Quadro giuridico di riferimento

1. L'inquadramento temporaneo per i contributi nella forma di credito d'imposta Art bonus FVG avviene ai sensi delle seguenti disposizioni:

- a) Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, di seguito Quadro temporaneo;
- b) decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e in particolare, gli articoli 53, 54 e 61;
- c) decisione della Commissione europea del 21.5.2020, C (2020) 3482 final, di autorizzazione del Regime Quadro nazionale (SA 57021) che consente alla Regione di concedere aiuti di importo limitato, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19, sopra citato;
- d) legge regionale 01 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.), articolo 15 che consente all'Amministrazione regionale di adottare, con atto amministrativo, il temporaneo nuovo inquadramento delle misure di aiuto regionali;
- e) legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 - 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e, in particolare, l'articolo 7, comma da 21 a 31;
- f) legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), articolo 9, ai sensi del quale, per accedere ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e al relativo regolamento di attuazione, la misura del finanziamento dei progetti per gli anni 2020 e 2021, è stabilita nei seguenti importi minimi:
 - a) 2.000 euro per le micro imprese;
 - b) 3.000 euro per le piccole imprese;
 - c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.
- g) decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)), di seguito Regolamento Art bonus FVG.
- h) delibera della Giunta regionale _____

2. Aiuti di importo limitato e massimali

2.1. Ai contributi nella forma di credito di imposta di cui alla legge regionale 13/2019, articolo 7, commi da 21 a 31, il cui budget previsionale è pari a 1.000.000 di euro per il 2020, si applica il regime degli aiuti di importo limitato di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo, alle condizioni seguenti.

2.2. L'importo nominale lordo degli aiuti concessi nell'ambito della misura, prima di qualsiasi deduzione dell'imposta o di altri oneri, non supera i seguenti massimali:

- a) 800 000 euro per impresa, fatta eccezione per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- b) 120 000 euro per impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura¹;
- c) 100 000 euro per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli²

3. Condizioni specifiche per settore di attività

3.1 Gli aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli³ non possono essere parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e di non essere fissati in base al prezzo o alla quantità di prodotti acquistati dai produttori primari o imposti sul mercato dalle imprese interessate.

3.2 Condizioni specifiche per gli aiuti concessi alle imprese del settore primario della produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura:

- a) gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o alla quantità dei prodotti immessi sul mercato;
- b) l'aiuto alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguarda alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere da a) a k) del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione⁴;
- c) se un'impresa è attiva in diversi settori ai quali si applicano massimali diversi ai sensi del punto 2.1 garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo complessivo di 800 000 euro per impresa. Se un'impresa è attiva esclusivamente nei settori di cui al punto 3.2, lettere a) e b), non deve essere superato l'importo massimo complessivo, rispettivamente, di 100.000 euro e 120.000 euro per impresa.

4. Beneficiari degli aiuti di importo limitato e soggetti esclusi

4.1 Posso beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1 del decreto del presidente della Regione 196/2019, secondo il nuovo inquadramento, i soggetti di cui all'articolo 7 del d.p.reg. 196/2019⁵, come

¹ Prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

² Tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura (cfr. la nota 1).

³ Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

⁵ Art. 7 (Beneficiari e requisiti di ammissibilità) del d.p.reg. 196/2020, come integrato dalla disciplina dell'art. 9 (importi minimi delle erogazioni liberali per l'Art bonus FVG per gli anni 2020 e 2021) della l.r. 10/2020

Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, i seguenti soggetti:

- a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che, alla data della presentazione della domanda di contributo, soddisfino i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) le grandi imprese;
 - c) le fondazioni, escluse le fondazioni bancarie.
2. I soggetti di cui al comma 1, possiedono i seguenti requisiti:
- a) hanno la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda;
 - b) finanziano uno dei progetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
 - c) finanziano i progetti con un importo minimo (per i soli anni 2020 e 2021) pari a:
 - 1) 2.000 euro per le micro imprese;
 - 2) 3.000 euro per le piccole imprese;
 - 3) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per fondazioni,

integrato dalla disciplina prevista dall'articolo 9 della legge regionale 10/2020, ad eccezione degli istituti di credito e di altri istituti finanziari quali, ad esempio gli intermediari finanziari.

4.2 Possano beneficiare degli aiuti di cui al presente inquadramento anche le imprese beneficiarie di aiuti non rimborsati ovvero non depositati in un conto bloccato, e ancora obbligati al recupero in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In tal caso, dal contributo da erogare è detratto l'importo da rimborsare in base alla decisione di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione dell'aiuto. La disposizione si applica anche qualora l'importo da erogare sia inferiore all'importo da recuperare, nonché, qualora l'aiuto da recuperare sia stato concesso da un soggetto diverso dalla Regione.

4.3 L'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria - GBER⁶⁷) il 31 dicembre 2019.

5. Domanda di contributo

5.1 Ai fini del riscontro preliminare dei requisiti di cui ai punti 4.2 e 4.3, la domanda di contributo, compilata e presentata ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Art bonus FVG, è integrata con una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante di essere impresa destinataria di un ordine di recupero pendente, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 1589/2015 del Consiglio, del 13 luglio 2015 che non ha già rimborsato o depositato in un conto bloccato l'importo oggetto dell'ordine di recupero e di non essere "impresa in difficoltà" al 31 dicembre 2019.

5.2 Il fac-simile del documento di cui al punto 4.2, è adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla cultura.

6. Cumulo

6.1 Gli aiuti concessi in applicazione del presente atto, sono cumulabili con gli aiuti previsti nelle altre sezioni del Quadro temporaneo conformemente alle disposizioni nelle stesse specificate o con gli aiuti previsti dai regolamenti *de minimis* o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) sono regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese delle CCIAA;

b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o non sono sottoposti a procedure concorsuali o non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

c) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

d) rispettano le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

e) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c) possiedono, inoltre, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) sono iscritti nel registro delle persone giuridiche;

b) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001;

c) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

5. Il requisito di cui ai commi 3, lettera e) e 4, lettera c) è accertato prima della concessione del contributo.

⁶ Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁷ Il riferimento alla definizione di "impresa in difficoltà" di cui al punto 4.2 e alla nota 6, deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 per i settori agricolo e forestale e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

7. Durata

7.1 Gli aiuti di importo limitato sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del regime autorizzate dalla Commissione europea.

8. Regimi de minimis

8.1 Resta ferma l'applicabilità dei regimi de minimis previsti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE